CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di custodia, gestione e amministrazione della quota del capitale sociale della "Aurora 31" S.r.l., oggetto di misure di congelamento.

CIG: 8314599028

PREMESSA

Il Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005) individua, all'articolo 12, i compiti dell'Agenzia del Demanio in merito alle attività di custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento.

Nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo e in considerazione di quanto esposto nella determina a contrarre prot. n. 4605 del 22/05/2020, pubblicata nella sezione "Gare e aste – Forniture ed altri servizi" del sito internet dell'Agenzia del Demanio, si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di custodia, amministrazione e gestione della quota pari al 50% del capitale della società "Aurora 31" S.r.l. di proprietà della Olpon Investments Limited, società di proprietà del soggetto listato Arkady Romanovich Rotenberg, destinatario di provvedimento di congelamento ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 269/2014.

La società "Aurora 31" S.r.l., costituita con atto del 30 luglio 2003, ha per oggetto "l'amministrazione, la manutenzione e la conduzione di immobili rustici ed urbani e patrimoni immobiliari in genere ed in particolare gli immobili destinati alla locazione turistica", ed è proprietaria di un complesso immobiliare adibito a struttura alberghiera.

1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di custodia, amministrazione e gestione della quota pari al 50% del capitale della società "Aurora 31" S.r.l., avente C.F./P.I. 07614361009 con sede in Roma alla Via Aurora, n. 31, come indicato in premessa.

L'incarico avrà ad oggetto tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 12 del D.lgs. n. 109/2007, consistenti principalmente:

a) nell'esercitare i diritti e le prerogative del socio previsti dalla disciplina vigente in materia e dallo Statuto societario, nei limiti della quota oggetto di congelamento;

b) nel verificare che l'utilizzo delle risorse economiche congelate, con specifico riferimento alla quota del 50% della società "Aurora 31" S.r.l., si svolga nel rispetto della disciplina vigente in materia, anche in ordine agli adempimenti fiscali e tributari inerenti la società;

c) nella redazione di relazioni informative sull'andamento della gestione, sull'attività e gli atti compiuti nel periodo di riferimento etc., sia con cadenza trimestrale, sia, ove richiesto, in occasione delle riunioni che saranno convocate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria presso il MEF o dalla rete degli esperti che lo coadiuva.

In merito a tali riunioni, che si terranno a Roma, l'affidatario del servizio dovrà rendersi disponibile a partecipare a tali incontri, laddove richiesto dal Comitato di Sicurezza Finanziaria o dall'Agenzia del Demanio.

Ai fini del corretto espletamento del proprio incarico, l'affidatario, nel rispetto dei poteri e delle prerogative, rispettivamente, del Comitato di Sicurezza Finanziaria e dell'Agenzia del Demanio, dovrà svolgere, tra gli altri, le seguenti attività:

1. richiesta di convocazione dell'Assemblea, ove necessaria;
2. partecipazione all'Assemblea ed esercizio delle altre facoltà ad essa connesse;
3. esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e delle altre facoltà ad esso connesse;
4. eventuale impugnazione delle delibere assembleari;
   a) redazione di una relazione, entro venti giorni dalla data di affidamento, contenente l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo dell'attività della società,
5. relazione in merito ad eventuali futuri contenziosi;

6. entro venti giorni dal termine dell'affidamento, relazione finale delle sue attività.

L'affidatario dovrà:

a) esaminare la documentazione societaria che sarà fornita dall'Agenzia del Demanio, nonché ogni altro documento di cui si riterrà opportuna l'acquisizione;

b) espletare l'incarico in conformità alle direttive dell'Agenzia;

c) acquisire l'assenso dell'Agenzia del Demanio per il compimento degli atti da adottare in esecuzione del presente incarico;

d) assicurare la propria reperibilità;

e) esprimere preventivamente la propria valutazione in merito ai documenti di bilancio ed alla opportunità di procedere all'approvazione;

f) segnalare qualsivoglia azione si renda necessaria nell'interesse della società;

g) fornire copia dei bilanci;

h) fornire copia dei documenti afferenti alla gestione o di cui, in ogni caso venga in possesso in ragione dello svolgimento dell'incarico;

i) esprimere, se richiesto, la sua valutazione in ordine alla prosecuzione dell'attività della società;

j) svolgere l'attività di gestione e l'incarico affidato con la massima cura, la diligenza dovuta per l'esercizio dell'attività professionale e l'osservanza dei tempi stabiliti dall'Agenzia del Demanio;

k) osservare i criteri di efficienza, efficacia, economicità, tempestività e trasparenza;

l) astenersi da atti e/o attività che possano pregiudicare il corretto svolgimento dell'incarico e/ possano confliggere con gli interessi dell'Agenzia del Demanio e dello Stato;

m) evitare qualunque situazione di incompatibilità o conflitto di interesse attuale o potenziale, per conto proprio o di terzi, di natura personale o patrimoniale, con il presente incarico;

n) rispettare l'obbligo di riservatezza riguardo tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'attività affidata, con divieto di rilasciare dichiarazioni di alcun genere;

o) comunicare tempestivamente all'Agenzia del Demanio eventuali variazioni degli stati o delle qualità personali e professionali il cui

possesso è stato dallo stesso autocertificato o certificato per ottenere l'affidamento dell'incarico;

p) informare tempestivamente e per iscritto l'Agenzia del Demanio di ogni questione di rilievo che riguardi l'oggetto del presente incarico.

2. DURATA

Il servizio avrà durata di 12 mesi dalla data di affidamento, fatte salve le ipotesi di risoluzione e recesso di cui al punto 6

Per ragioni di efficienza e al fine di assicurare la continuità del servizio, laddove persista il congelamento delle quote societarie, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi.

La stazione appaltante potrà prorogare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, alle condizioni previste dalla disciplina vigente.

La stazione appaltante eserciterà tali facoltà comunicandole all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

3. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio da affidare sarà pari all'importo posto a base di gara, stimato ai sensi del comma 9 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 109/2007 nella misura di € 36.000,00 (euro trentaseimila/00), al netto del ribasso offerto dall'affidatario in fase di gara, dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata nel rispetto dei termini di legge e contrattuali, previa verifica delle attività svolte.

4. GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA

Ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto, l'Affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Resta inteso che la garanzia si intenderà prestata anche a tutela della prosecuzione del servizio, qualora l'Agenzia eserciti la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi.

La mancata costituzione della predetta garanzia determinerà la revoca dell'affidamento da parte dell'Agenzia, che procederà all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

L'Affidatario dovrà altresì produrre una polizza professionale adeguata a coprire i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 137/2012.

L'Agenzia provvederà ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del D.Lgs. n. 109/2007, alla stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi allo svolgimento dell'incarico.

5. PENALI

Per ogni giorno naturale di ritardo, non imputabile all'Agenzia, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nella consegna delle relazioni di cui al punto 1 del presente Capitolato, rispetto ai termini in esso stabiliti ovvero, nel caso delle relazioni informative, al termine indicato dall'Agenzia, quest'ultima applicherà all'Affidatario una penale pari all'1‰ (uno per mille) del valore complessivo del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Ai fini dell'applicazione delle penali deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui l'Affidatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. In tali casi l'Agenzia applicherà all'Affidatario le predette penali sino al momento in cui le attività inizieranno ad essere prestate in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente punto saranno contestati all'Affidatario dall'Agenzia. Quest'ultimo dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Agenzia nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Agenzia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Agenzia potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente punto con quanto dovuto all'Affidatario, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva rilasciata dall'Affidatario, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente punto non esonera in

nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Agenzia potrà applicare all'Affidatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo massimo contrattuale, oltre tale limite, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, salvo il risarcimento del danno.

L'Affidatario prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente punto non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

6. CESSAZIONE DELL'INCARICO (RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 1353 c.c., costituiscono condizioni di risoluzione espressa del contratto le seguenti ipotesi:

a) consegna, ai sensi dell'articolo 12, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 109/2007, della quota societaria oggetto del presente affidamento a seguito del delistaggio del soggetto cui la stessa appartiene o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento;

b) sequestro o confisca disposti nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 109/2007.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure" anche nei seguenti casi:

a) ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali, contestate per iscritto, e ancorché sanate, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

   1) inosservanza degli obblighi normativi, in particolare quelli collegati alla gestione dei beni sottoposti a congelamento;

   2) inosservanza delle direttive impartite dall'Agenzia del Demanio;

   3) dolo o colpa grave nell'espletamento dell'incarico;

   4) violazione delle norme di deontologia professionale;

b) perdita da parte dell'Affidatario dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari, tecnico-organizzativi e professionali, per l'espletamento del servizio;

c) inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Agenzia;

d) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti al punto 10 del presente Capitolato;

e) violazione del divieto di cessione del contratto;

f) carenza, accertata successivamente alla stipula del presente contratto, in capo all'Affidatario di un requisito generale, per il quale l'ente competente a rilasciare la richiesta certificazione, seppur sollecitato, non abbia ancora dato riscontro;

g) disposizione di misura cautelare o provvedimento di rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale;

h) sopraggiunta e comprovata incompatibilità con l'incarico.

La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l'Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata A.R o a mezzo PEC all'affidatario il verificarsi della condizione risolutiva espressa ex art. 1353 c.c., ovvero di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui all' art. 1456 c.c..

Il contratto potrà essere risolto, inoltre, in tutti gli altri casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R o a mezzo PEC entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

In caso di risoluzione sarà corrisposta all'Affidatario la quota parte, per il periodo di attività svolta, del corrispettivo totale liquidabile per la ipotizzata durata massima del contratto, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al punto 3 del presente Capitolato.

L'Agenzia, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento all'Affidatario per il periodo di attività svolta. Al riguardo, non verrà riconosciuto alcun compenso per il periodo di attività non svolta.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R.

Il contratto, inoltre, potrà essere sciolto, oltre che per le cause ammesse dalla legge, anche per il mutuo consenso delle parti, ai sensi dell'art. 1372 c.c..

In tutte le ipotesi sopra delineate l'affidatario dovrà riconsegnare all'Agenzia del Demanio, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta conoscenza

della risoluzione o del recesso, tutta la documentazione in proprio possesso e relativa allo svolgimento del servizio affidato.

7. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

L'Affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ferme restando le ipotesi di inconferibilità di cui all'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. n. 109/2007, l'Affidatario dichiara altresì di:

a) non essere a conoscenza dell'esistenza di relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, l'amministratore, i soci e i dipendenti della società oggetto di misure di congelamento e i dirigenti e dipendenti dell'Agenzia del Demanio (art. 1, comma 9, lettera e), della legge n. 190/2012 e art. 6 del D.P.R. n. 62/2013);

b) non incorrere nel divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001;

c) non essere destinatario e/o a conoscenza di misure cautelari e/o provvedimenti di rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, disposte/i nei suoi confronti.

8. OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI

L'affidatario, laddove tenuto, si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle sue dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, ad ottemperare, all'interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dai contratti collettivi e integrativi da applicarsi, alla data dell'offerta, a categorie assimilabili e nella località in cui ha luogo la fornitura.

L'appaltatore esonera, pertanto, la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.

9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1260 del c.c. viene espressamente esclusa la possibilità di cedere il credito derivante dal contratto di cui al presente appalto.

10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, l'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla fornitura del servizio che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

11. CODICE ETICO

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Ai fini della L. n. 190/2012, il legale rappresentante dell'Aggiudicatario sarà chiamato a dichiarare all'interno dell'atto, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46, 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che non sussistono/sussistono relazioni di parentela o affinità tra lo stesso ed i soci facenti parte della compagine sociale dell'impresa con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio e che, ai fini della conclusione del contratto, non è

stato corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Agenzia. In alternativa, potrà anche essere presentata una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante quanto in precedenza indicato, sottoscritta dai singoli soci. Qualora, invece, la sottoscrizione del contratto avvenga a mezzo di un procuratore speciale le predette dichiarazioni, rese dal legale rappresentante ovvero dal legale rappresentante e dai singoli soci, dovranno essere prodotte in sede di stipula al fine di consentire il monitoraggio dei rapporti intercorrenti tra l'Agenzia e l'Appaltatore ai sensi della legge anticorruzione.

Qualora esistano legami di parentela tra il legale rappresentate ovvero i soci della compagine sociale e dipendenti dell'Agenzia, dovrà esserne data specifica indicazione all'interno delle dichiarazioni rese, segnalando il nominativo dei soggetti interessati.

L'Appaltatore dovrà altresì rendere una dichiarazione, acquisita agli atti dell'Agenzia, in ordine all'insussistenza di provvedimenti interdittivi di cui all'art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ed il mancato conferimento di incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti dell'Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - DPO è l'Avv. Ivan Frioni sempre contattabile all'indirizzo email: demanio.dpo@agenziademanio.it.

13. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per tutte le controversie, che non siano state definite in via amministrativa, è quello di Roma.

14. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Eva Mastroianni

Eva Mastroianni